



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito indicata come Soprintendenza), con sede in Foggia in Via Alberto Alvarez Valentini n. 8, rappresentata dalla Soprintendente arch. Anita Guarnieri, nata a Bari il 30/01/1972, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

l'Università di Foggia – Dipartimento di “Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione” (di seguito indicato come Dipartimento di Studi Umanistici), con sede in Foggia, via Arpi n. 155-176, nella persona del suo Direttore, prof. Sebastiano Valerio nato a Bari il 27/10/1968, domiciliato per la carica presso la sede legale in Foggia alla via Arpi n. 176.

* * *

VISTO il D.M n. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante la "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il "Regolamento di organizzazione del MiBACT, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e ss.mm.ii. e specificamente:

- l'art 118 secondo cui il Ministero, anche con il concorso delle Università, realizza, promuove e sostiene, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività citate, ivi compresa la catalogazione, il Ministero può stipulare accordi per istituire centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati;
- l'art 119 secondo cui il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

VISTO l'art. 15, comma 1, della legge 7.8.1990, n. 241, secondo il quale le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 che consente alle Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;

considerato che

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

premesse

- che la Soprintendenza è interessata a forme sistematiche di collaborazione, già proficuamente attuate in passato con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia;
- che la Soprintendenza, nell'ambito delle proprie autonome attività di tutela, ricerca e valorizzazione intende intraprendere un programma di conoscenza diffusa e di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di sua competenza, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di conoscenza, recupero, restauro e valorizzazione ai fini della corretta fruizione e divulgazione;
- la Soprintendenza mira ad avviare, inoltre, un processo di studio per la implementazione e la messa in atto di interventi strategici e metodologici, e che in una prospettiva di tutela, restauro, conservazione e valorizzazione integrata, possa in primo luogo favorire una partecipazione attiva della comunità scientifica, mediante il coinvolgimento di tutte le istituzioni locali e nazionali che operano nel settore, nell'intento di stimolare e potenziare la rete di relazioni;

- che l'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- che il Dipartimento di Studi Umanistici svolge, sin dal momento della sua istituzione, attività di ricerca archeologica di elevato profilo nella Puglia centro-settentrionale, ben documentate da numerose pubblicazioni in ambito nazionale ed internazionale;
- che presso il Dipartimento di Studi Umanistici operano docenti e ricercatori di vari settori disciplinari archeologici, afferenti alla Sezione di Archeologia, Arti e Storia, e sono presenti Laboratori di Archeologia dotati di strumenti adeguati per lo svolgimento di ricerca e formazione;
- che il Dipartimento di Studi Umanistici conduce sotto la direzione scientifica di vari docenti importanti scavi, ricognizioni e ricerche nel territorio della Daunia, con particolare riferimento, negli ultimi anni, a Herdonia, Salapia, Montecorvino, Siponto, Vieste, Faragola-Ascoli Satriano, Lucera, Foggia-Masseria Pantano/San Lorenzo in Carmignano, oltre a ricerche di archeologia subacquea lungo il litorale e alle Isole Tremiti e intende continuare a condurre ricognizioni, scavi e ricerche in tali contesti e in altri siti della Puglia settentrionale, nell'ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004;

considerato che

- è interesse comune delle Parti coinvolte nella sottoscrizione del presente Accordo diffondere le tematiche connesse alla tutela della valorizzazione dei beni culturali;
- è interesse comune delle Parti attuare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, della valorizzazione e della formazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, didattica e statutaria;
- è interesse comune delle parti definire, tramite il presente atto, i termini, le condizioni e le modalità della loro collaborazione.

Tutto ciò premesso

La Soprintendenza e il Dipartimento di Studi Umanistici, di seguito denominate anche "le Parti",

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza e

convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Le Parti stipulano il presente Accordo per attività di studio, ricerca, sperimentazione, progettazione e didattica finalizzate alla maggiore conoscenza e fruizione del patrimonio archeologico presente nel territorio di competenza della Soprintendenza.

Le Parti metteranno a disposizione le competenze, le professionalità e le risorse disponibili presso le proprie strutture con modalità e tempi che saranno disciplinati con successivi accordi attuativi.

Le Parti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune.

Le Parti si impegnano altresì nel favorire la collaborazione con altri gruppi di ricerca attivi sul territorio e con gli Enti locali, garantendo altresì il supporto nell'elaborazione di programmi di conservazione del patrimonio archeologico ad essi affidato.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate tra le parti.

Articolo 2 – Contenuti specifici attinenti all'Accordo di Collaborazione

Ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra le conoscenze, le competenze e le risorse umane e strumentali di cui dispone, necessarie al compimento delle attività congiunte.

Per la realizzazione delle attività di comune interesse saranno possibili anche forme di cofinanziamento di programmi specifici, fermo restando che ciascun Ente potrà, indipendentemente, acquisire contributi propri.

La regolazione degli aspetti economici connessi alle specifiche iniziative, ivi compresa l'acquisizione di finanziamenti, sarà disciplinata da apposite convenzioni operative

Articolo 3 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente protocollo d'intesa, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).

Articolo – 4 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, la Soprintendenza e l'Università si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti concorderanno l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 5 – Comitato di Coordinamento

Per la gestione e l'attuazione del presente protocollo, si conviene l'attivazione di un Comitato paritetico di Gestione, composto per la Soprintendenza dal Soprintendente, Arch. Anita Guarnieri, o da un suo Delegato, e per l'Università dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Prof. Sebastiano Valerio, o da un suo Delegato.

Al Comitato sono conferiti i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli obiettivi convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi oneri, fermo restando che impegni assunti dalle parti non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio.

Al Comitato è affidato, altresì, il compito di valutare e monitorare le iniziative intraprese.

Art. 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università.

Art. 7 – Oneri

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi; non saranno in nessun caso addebitate alle Parti voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate dalle stesse nonché disciplinate dai singoli progetti contemplati dai suddetti accordi.

Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Accordo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una delle parti e accettazione dell'altra. L'eventuale rinnovo avrà durata annuale.

Qualora, nelle more dell'espletamento di una iniziativa già avviata, intervenga la scadenza naturale del presente protocollo, le parti potranno, con apposito atto attuativo, concordare le modalità per portare a conclusione l'iniziativa in corso.

La richiesta di rinnovo dovrà essere accompagnata da una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi; lo scioglimento dal presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza del presente Accordo.

Art. 10 – Pubblicazioni

Le eventuali relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente atto potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica solo con la preventiva autorizzazione scritta della Soprintendenza.

L'uso e diffusione dei risultati delle attività dovranno essere realizzate di comune accordo e coerentemente con le missioni degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

Art. 11 – Riservatezza

Ogni parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente Accordo;

- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Accordo.

Art. 12 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro si assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, nonché di tutti i soggetti coinvolti nelle iniziative relative al presente protocollo.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale e dei soggetti ospitati nei locali dell'Ateneo.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. (comma da inserire solo in caso specifico).

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

L'Università solleva da ogni responsabilità la Soprintendenza per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui al presente Accordo a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate alla Soprintendenza conseguenze derivanti da cause a lei non imputabili rimanendo, dunque, esentata da qualsivoglia responsabilità.

Art. 13 – Coperture assicurative

L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso le sedi della Soprintendenza sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

La Soprintendenza garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs 81/2008. Le Parti si impegnano a notificare immediatamente alla

controparte eventuali violazioni ai sensi del presente articolo.

Art. 14 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017- 2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti convengono, inoltre, che costituiscono motivo di risoluzione dal presente Accordo per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'Accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In ogni caso le Parti hanno facoltà di apportare congiuntamente ed in ogni momento di esecuzione del presente Accordo aggiunte e/o modifiche che riterranno opportune e/o necessarie per il raggiungimento dei fini di comune interesse.

Le modifiche e/o integrazioni dovranno essere comunque coerenti ai principi ed alle linee delineate dal presente atto e dovranno essere sottoposte allo stesso iter seguito per l'approvazione.

Art. 15– Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Nel merito delle attività previste dal presente Accordo, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

La Soprintendenza autorizza l'Università a rendere noto sul proprio sito istituzionale il presente Accordo e a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

Art. 16 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Qualora fosse inutilmente esperito ogni tentativo di conciliazione, il Foro competente è quello di Foggia.

Art. 17– Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Il presente Accordo è redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università di Foggia - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia.

Art. 18 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA SOPRINTENDENZA

Arch. Anita Guarnieri

PER L'UNIVERSITA' DI FOGGIA

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici

Prof. Sebastiano Valerio